



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VII – Ambito Territoriale di Catania

TRIBUNALE DI ROMA IN COMPOSIZIONE COLLEGALE

ATTO DI RECLAMO EX. ART. 669 TERDECIES

(G.U.L. dott.ssa CANE' Claudia; R.G. n. 1316/2023; ordinanza 3/03/2023)

Per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., cf: 80085250588, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417/bis, comma 1, c.p.c. (come introdotto dall'art. 42 D.lg. 31 marzo 1998 80, e successive modifiche), dal dott. Alessio Mario Riccobene, funzionario del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia - Ufficio VII, Ambito Territoriale di Catania - Via Mascagni 52, Catania (CT), presso il cui Ufficio è stato eletto domicilio, pec: uspct@postacert.istruzione.it,

parte resistente

contro

TRAVERSA Teresa, cf: TRVTRS74D41C351C – come da rappresentanza e difesa in atti con Avv. Fabio Rossi;

parte ricorrente

PREMESSA

Parte ricorrente – aspirante docente supplente di scuola secondaria di secondo grado ([doc. 1](#)) – deduceva, con ricorso iscritto al n.R.G. 1316/2023 (doc. 2) di avere formulato domanda di inserimento nelle GPS di cui all'O.M. 112/2022 per l'attribuzione di incarichi di supplenza, in provincia di Catania, sulle classi di concorso ADSS (sostegno nella scuola secondaria di secondo grado); A046 (scienze giuridiche ed economiche); A045 (scienze economiche ed aziendali) ed A047 (scienze matematiche applicate).

Rilevava, in particolare, di avere compilato domanda per l'inserimento nelle GPS di cui all'O.M. 112/2022 e di essere stata collocata con punti 47,5 per la c.d.c. A045; con punti 35,5



per la c.d.c. A046; con punti 35,5 per la c.d.c. A047; con punti 42 per il posto ADSS.

Evidenziava, in relazione a tale ultima tipologia di posto, che il punteggio in questione sarebbe dovuto essere, in realtà, superiore risultando, segnatamente, deficitario di 4,50 punti.

Precisava, al riguardo, che tale *deficit* è dipeso dalla candidata medesima che ha indicato i titoli culturali solo in relazione ai campi del modulo di domanda relativi alle candidature su posto A045, A046 ed A047; nessun titolo culturale, come detto, indicava in relazione alla candidatura su posto ADSS (cfr. doc. 1).

Evidenziava, altresì, di avere segnalato all'Ufficio lo stato delle cose.

Eccepiva, sul punto, l'illegittimità della mancata considerazione dei titoli culturali in quanto gli stessi, sia pure omessi dalla candidata, avrebbero comunque dovuto essere presi in considerazione dall'Ufficio in applicazione dell'istituto del c.d. soccorso istruttorio.

Il Tribunale, all'esito dell'udienza per la discussione del ricorso cautelare, adottava ordinanza 3/03/2023 ([doc. 3](#)) con la quale, in accoglimento dell'istanza ex art. 700 c.p.c., così statuiva *“Oggetto del presente giudizio è verificare se compilata la domanda ,si possa far ricorso al soccorso istruttorio e, quindi, ottenere il riconoscimento dei punti anche per la graduatoria di cui al sostegno avendo indicato i titoli nella domanda erroneamente solo per le graduatorie di cui alle classi di concorso diverse dal sostegno ed avendo presentata tale richiesta all'amministrazione con pec dell'agosto e dell'ottobre 2022. Si precisa che l'art. 6 comma 1 lett. b della L. 241/1990 stabilisce: “Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali”. L'art. 71 c. 3 del DPR n.445/2000 in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni, quale quella resa in relazione ai titoli posseduti nella*



domanda, prevede: “Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all’interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione”. La stessa OM n.112/2022 che ha disciplinato le modalità di formazione delle GPS per il biennio scolastico 2022/23 e 2023/24, all’art. 8 commi 5 e 6 afferma: “5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni. 6. In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla relativa rettifica del punteggio ...”così prevedendo il compito da parte degli uffici scolastici territorialmente competenti di verificare e rettificare i titoli dichiarati procedendo anche alla rettifica del punteggio. Pertanto, in base alla normativa sopra richiamata, appare legittima la domanda della ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento del punteggio legato ai titoli ulteriori rispetto a quelli di accesso, comunque indicati nella domanda, se pur per le classi di concorso diverse da quella per cui oggi è causa, in base all’istituto del soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete, avendo la stessa compilato la domanda nei termini previsti e possedendo i titoli rivendicati .Il soccorso istruttorio consente, infatti, di adeguare la domanda alla documentazione relativa ai titoli posseduti ed indicati già nella domanda stessa, permettendo una regolarizzazione formale relativa a titoli dichiarati dalla ricorrente nella stessa domanda ma in sezioni relative ad altre classi di concorso , già valutati positivamente dal Ministero per dette classi con l’attribuzione di punti 4,50 (cfr doc 2), essendo i predetti titoli ed i relativi punteggi uguali a quelli indicati nella tabella 7 per la classe di concorso sostegno (ibidem)

In relazione al periculum, il Tribunale, invece, così statuiva “Per quanto attiene al periculum in mora la ricorrente ha prodotto al doc 4 il Bollettino nomine settembre 2022 per incarichi a tempo determinato e da esso risulta che su cattedre di sostegno hanno avuto contratti a



tempo determinato docenti con punteggio 46, inferiore a quello che la ricorrente avrebbe se le fossero attribuiti i 4,5 punti aggiuntivi rispetto ai 42 a lei attribuiti .Pertanto, il mancato riconoscimento del punteggio di 4,5 punti nelle more di un ordinario giudizio di merito le crea un danno irreparabile consistente nella mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo e conseguente mancato avanzamento nella graduatoria e quindi possibilità concreta di assegnazione di incarichi che sono stati già conferiti a docenti con punteggio inferiore al suo e che continuerebbero ad essere destinatari di ulteriori incarichi a tempo determinato data la validità delle graduatorie per l'as 2022/2023 e 2023/2024 in danno della ricorrente, danno non ristorabile con la sentenza resa all'esito del giudizio di merito ,in quanto la Traversa sarebbe privata non solo dell'avanzamento in graduatoria per il servizio reso ma anche dell'esercizio dell'attività professionale per il tempo necessario ad ottenere la predetta sentenza, con conseguente impossibilità di crescita del proprio bagaglio professionale conseguibile solo attraverso l'esercizio effettivo dell'attività e non suscettibile di ristorazione in termini patrimoniali” (ibidem).

Il Tribunale, conclusivamente, così statuiva sull'istanza ex. art. 700 c.p.c. *“Deve pertanto accogliersi il ricorso e dichiararsi il diritto della ricorrente all'attribuzione di ulteriori 4,50 punti nella GPS di I fascia “Sostegno nella Scuola Secondaria di II grado – ADSS” pubblicata dall'Ambito della provincia di Catania per il conferimento degli incarichi di supplenza nel biennio scolastico 2022/23 e 2023/24, per l'effetto si condanna l'amministrazione resistente alle relative rettifiche e integrazioni di graduatoria e si ordina alla medesima amministrazione di assegnare alla ricorrente, ora per allora, gli incarichi d'insegnamento alla stessa spettanti sulla base della graduatoria come sopra rettificata” (ibidem).*

Propone reclamo, ex. art. 669 terdecies, la scrivente Amministrazione, *ut supra*, per la rimozione totale dell'ordinanza cautelare 3/03/2023 (cfr. doc. 3), siccome ingiusta, infondata, e priva dei requisiti di cui all'art. 700 c.p.c. per palese insussistenza dei requisiti del fumus boni iurisi e del periculum in mora, in ragione dei seguenti.

MOTIVI



1. ERRORES IN PROCEDENDO - DIFETTO DI COMPETENZA TERRITORIALE

L'ordinanza è viziata perché adottata in violazione dell'art. 413 c.p.c.

E, invero, risulta competente il Tribunale di Catania, sez. Lav., in ragione della proposizione di domanda volta alla costituzione di rapporto di lavoro in sede aziendale ricompresa nel circondario di detto Tribunale, come si vede dall'istanza formulata da parte ricorrente ([doc. 4](#)) relativa alla scelta delle sedi.

Va affermato, sul punto, quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione laddove precisa che *“Il giudice adito dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Roma (ai sensi dell'art. 413 c.p.c., comma 7) e la causa veniva ivi riassunta, pur essendone dichiarata successivamente l'estinzione ai sensi dell'art. 307 c.p.c. Veniva proposto nuovo ricorso dinanzi al Tribunale di Napoli, che dichiarava la propria incompetenza territoriale per essere competente il giudice del lavoro di Parma (luogo della rivendicata assunzione, conseguente all'utile inserimento nella graduatoria redatta dall'USP di Parma). (...) **Poichè le pronunce di questa Corte sopra richiamate (Cass. Sez. U, 11043/2001 e Cass. 16536/2002 cit.) hanno sancito il principio in virtù del quale si deve, stabilire un'equazione fra rapporto di lavoro già costituito e rapporto di lavoro virtuale**, e considerato che l'art. 413 c.p.c., comma 5 ripropone, simmetricamente, nella sostanza, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, i criteri di cui all'art. 413 c.p.c., commi 2 e 3 (circostrizione ove si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto), che, per i pubblici dipendenti, si identificano in quello della circoscrizione ove ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto, altrettanto simmetricamente può richiamarsi l'orientamento giurisprudenziale applicato in ipotesi similari in materia di lavoro privato allorchè viene in rilievo una domanda di costituzione del rapporto. Nella specie, avuto riguardo alla pretesa azionata, diretta alla costituzione del rapporto di lavoro pubblico presso la struttura periferica conseguente all'inserimento nella graduatoria redatta dall'U.S.P. di Parma, il criterio di collegamento territoriale deve ravvisarsi*



con la circoscrizione del Tribunale di tale sede, dinanzi al quale va riassunto il giudizio nel termine indicato in dispositivo. P.Q.M.Dichiara la competenza del Tribunale di Parma in funzione di Giudice del Lavoro e dispone che le parti riassumano dinanzi allo stesso la causa entro il termine di mesi tre dalla comunicazione del presente provvedimento” (cfr. Cass. 25/05/2015, n. 10697).

L’ordinanza è erronea, dunque, in quanto adottata in violazione dell’art. 413 c.p.c. in ragione dell’incompetenza territoriale appena eccepita.

2. ERRORE IN PROCEDENDO – OMESSA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA’ PER VIOLAZIONE DELL’ART. 102 C.P.C.

Il ricorso, inoltre, non era meritevole di vaglio in ragione della inammissibilità dello stesso per violazione dell’art. 102 c.p.c. per mancata evocazione in giudizio dei litisconsorti.

Piace ricordare, sul punto, quanto statuito dalla Corte di Cassazione laddove precisa che, in tale contenzioso, sussiste ipotesi di litisconsorzio ex. art. 102 c.p.c., ritenendo che *“la pretesa con cui un docente di ruolo della scuola pubblica richiede il trasferimento in altra provincia, sulla base delle procedure previste dalla normativa di legge e dalla contrattazione collettiva, ha natura di azione di adempimento, alla cui introduzione è sufficiente la deduzione dell’inosservanza di regole di scelta favorevoli a tale docente e cui la P.A. era vincolata, mentre la questione in ordine alla effettiva spettanza di quel posto proprio a chi agisce e non ad altri concorrenti attiene soltanto al piano della prova o a quello della fondatezza nel merito e va definita sulla base dell'intero materiale istruttorio, acquisito o legalmente acquisibile in causa e comunque nel contraddittorio di tutti i candidati concorrenti rispetto a quel medesimo posto e di coloro cui esso sia stato in concreto attribuito” (cfr. Cass. 36356/2021).*

La mancata evocazione in giudizio dei litisconsorti necessari - agevolmente individuabili, almeno, nelle persone dei soggetti nominati nel bollettino 16/09/2022 su posto ADSS in provincia di Catania, prodotto agli atti da parte ricorrente – rende nulla l’ordinanza qui reclamata per violazione dell’art. 102 c.p.c.

3. ASSENZA DI PERICOLA – DIFETTO DI ALLEGAZIONE - CARENZA DI PROVA –



VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2697 C.C. ED ART. 115 C.P.C. ED ART. 700 C.P.C. –

INFONDATEZZA DEL RICORSO

L'ordinanza risulta erronea, inoltre, in relazione all'accertamento positivo del periculum.

Ai sensi dell'art. 700 c.p.c. è richiesto, invero, un pregiudizio imminente ed irreparabile, e tale non è quello riscontrato dal Giudice.

Piace evidenziare, al riguardo, quanto ritenuto da costante giurisprudenza che precisa, al riguardo ed in contenzioso analogo, come *“per quanto riguarda il profilo del periculum, il ricorrente ha dedotto che a causa della rettifica del punteggio non può più aspirare né all'accesso ai ruoli del proprio profilo docente, né ad eventuali incarichi di supplenza annuale e neanche a supplenze brevi, venendo condannato, di fatto, ad una emarginazione lavorativa; (...). Per quanto concerne il requisito del periculum in mora, occorre una concreta dimostrazione dell'irreparabilità delle possibili conseguenze, legate alla mancata adozione del provvedimento cautelare, attraverso l'indicazione di validi indici dai quali poter desumere in termini di piena oggettività la consistenza dell'eventuale nocumento legato alla condotta di controparte (Trib. Vasto, 11/10/2019, in Redazione Giuffrè 2019) Secondo gli ordinari principi (art. 2697 c.c.), grava sulla parte ricorrente l'onere di provare il rischio di un pregiudizio imminente ed irreparabile; ne discende **la necessità, per la parte ricorrente, di allegazioni puntuali** che consentano alle parti processuali e al giudice di operare una verifica finalizzata alla tutela di un pregiudizio concretamente e non teoricamente irrimediabile; soddisfatto l'onere di allegazione, graverà quindi sull'istante l'onere di fornire elementi di prova in ordine ai fatti dedotti, reclamanti un indifferibile provvedimento di urgenza (Trib. Palermo, sez. lav., 09/08/2019, in Redazione Giuffrè 2019). Ciò posto, si osserva che per effetto della rettifica del punteggio al ricorrente non è precluso l'inserimento all'interno della G.P.S e, dunque, la possibilità di espletare le supplenze attraverso contratti a tempo determinato, ma vi è, invero, soltanto una diversa collocazione in graduatoria; ciò che, evidentemente, riduce le opportunità lavorative del ricorrente ma non può ritenersi che comporti una assoluta “emarginazione lavorativa”, con la conseguenza che sul punto il*



pregiudizio lamentato non appare concretamente irrimediabile. L'esistenza del requisito del periculum in mora deve, inoltre, essere verificata in concreto in relazione all'effettiva situazione personale, professionale e socioeconomica del lavoratore, il quale, nel caso di specie, non appare avere fornito adeguati elementi per valutare la propria situazione economico-patrimoniale, dacché non emerge che la situazione lavorativa attuale, nel tempo occorrente per il giudizio ordinario, possa configurarsi quale fonte di pregiudizio irreparabile. L'istanza cautelare va, pertanto, disattesa per insussistenza del periculum" (cfr. [Trib. Siracusa, decreto di rigetto 21/12/2021](#)).

Identiche considerazioni valgono, inoltre, in relazione al ripristino dello status quo ante in relazione a punteggi, anzianità, od altre utilità ricavabile dal rapporto di lavoro: trattasi, con ogni evidenza, di situazioni certamente ristorabili attraverso la decretazione Amministrativa effettuabile in ogni tempo.

Non solo.

Parte ricorrente risulta, pacificamente, inserito nella seconda fascia delle GPS per le classi di concorso A045, A046 ed A047, sicché il reclutamento è sempre possibile, anche in relazione al presente anno scolastico, mediante scorrimento delle ridette graduatorie.

Il danno paventato, dunque, è solo eventuale dovendosi tenere in considerazione, peraltro, il lucro connesso al mantenimento di libertà contrattuale che, in difetto di allegazione di precipuo onere dell'attore, certamente c'è per il solo fatto di non essere gravato dal regime d'incompatibilità e di esclusività del rapporto pubblico.

Non ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 700 c.p.c. tanto per carenza degli stessi, quanto per carenza di prova.

Il ricorso cautelare, pertanto, è sempre stato chiaramente infondato.

4. MERITO – ASSENZA DEL DIRITTO AL SOCCORSO ISTRUTTORIO

Non è vero, come sbrigativamente affermato o sotteso da parte ricorrente, che [l'O.M. 112/2022](#) preveda il riporto, in via automatica, delle dichiarazioni non rese, ovvero, al più rese alla rinfusa.



Ciò è impossibile, *recte*: non dovuto secondo diritto, una rettifica postuma della domanda di partecipazione alla procedura.

Ciò, nello specifico, in applicazione degli artt. 97 Cost. ed art. 1337 c.c. in forza dei quali anche il candidato è tenuto all'osservanza di regole minime di diligenza che impongono, intanto, che la cura della propria posizione avvenga in autonomia senza invocare, specie nei casi come questi in cui è palese la negligenza, l'intervento sostitutivo di terzi o degli Uffici.

I candidati, ad ogni modo, erano tenuti a conoscere il testo dell'O.M. cit. e, invero, dallo stesso **non solo non si rinviene alcuna disposizione confortante la possibilità della sanatoria od integrazione ex post, ma è altresì chiaramente previsto che i titoli andavano dichiarati per ciascuna graduatoria.**

Ciò risulta, in particolare, dall'art. 3 O.M. cit., a mente del quale si ha che *"le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate"* (co. 9, ibidem).

È chiarito, altresì, che *"Gli aspiranti presentano istanza di inserimento/aggiornamento/trasferimento, a pena di esclusione, in un'unica provincia, per una o più delle GPS" (art. 7, co. 1, ibidem), **dichiarando "i titoli valutabili di cui alle tabelle allegare alla presente ordinanza"** (co. 4, lett. f, ibidem) e tenuto conto che *"gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati, **sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A, parte integrante della presente ordinanza, come di seguito determinati"** (art. 8, co. 1, ibidem).**

Parte ricorrente, pertanto, era onerata - perché a monte tenuta alla conoscenza del testo del Bando - a formulare istanza di inserimento in tante GPS quante erano i posti, e le fasce, per cui ha formulato candidatura.

Per ciascuna candidatura, inoltre, era tenuta a dichiarare i titoli, e quanti tra essi, utili all'attribuzione di punteggio ai sensi delle tabelle 4 ([doc. 5](#)) e 7 ([doc. 6](#)).

Il fatto che la domanda era unica, ma le candidature erano plurime, è confermato dalla circostanza per cui la stessa ricorrente ha correttamente indicato, per le candidature su posto



comune, una volta i titoli di accesso che intendeva valutati per la candidatura su posto A045, ed un'altra volta li ha ripetuti per il posto A047 ed A046 (cfr. doc. 1).

Dell'errore, invero, ne risponde esclusivamente colui che versa in tale stato tenuto conto, al riguardo, che l'Amministrazione proponente forniva indicazioni operative (doc. 8) su come formulare domanda, ivi specificando, proprio in relazione alla fattispecie per cui è causa relativa ai titoli culturali ulteriori al titolo di accesso, che "Lo stesso titolo, se valutabile per graduatorie afferenti a diverse tabelle di valutazione, deve essere ripetuto" (pag. 27, ibidem).

L'errore, dunque, è certamente colposo, ossia ascrivibile in toto alla parte candidata.

Non si vede, invero, perché tale errore debba essere traslato sui terzi - ossia Amministrazione convenuta, litisconsorti privati e collettività - a fronte dell'assenza di fatti lesivi da questi ultimi commessi in danno della candidata.

Né si può censurare, invero, il mancato accoglimento del reclamo formulato dalla ricorrente.

Non si versa, infatti, in situazioni di errori imputabili alla P.A., sicché non c'è nulla e non c'è nessun contraddittore contro reclamare alcunché.

Il reclamo, pertanto, era chiaramente inammissibile.

Non sussisteva, come non sussistono, gli estremi di alcun soccorso istruttorio, atteso che l'istituto in questione non vale a fondare una rimessione in termini del candidato che, autonomamente e colpevolmente, ha perso la chance di dichiarare i titoli entro il termine ultimo fissato dal Bando.

I titoli, oltretutto, sarebbero stati pacificamente e positivamente valutati se la ricorrente li avesse soltanto dichiarati, sicché l'istituto del soccorso istruttorio comunque non potrebbe venire in rilievo perché la domanda, al solo ricorrere del rispetto dei termini, sarebbe stata accolta.

Il fatto, poi, che le procedure siano state gestite con modalità informatiche, in attuazione delle esigenze di celerità, imparzialità e buon andamento (cfr. art. 97 Cost), giustifica anche l'onere, imposto a ciascun candidato, di incolonnare – come peraltro la ricorrente ha fatto in



relazione alle graduatorie A045 ed A047 (cfr. doc. 1) con riferimento al titolo di accesso n.d.r.
– le dichiarazioni relative ai titoli culturali sotto ciascuna delle sottosezioni (chiamate “tab”, cfr. doc. 1) afferente ad una data tipologia di posto.

Le tabelle, infatti, ben possono divergere, sia pure minimamente, tra esse, in relazione, ad esempio, al peso attribuito ad un dato titolo, oppure relativamente alla valutazione, in un dato campo, di una tipologia di diploma piuttosto che di altra.

È evidente, dunque, che l'esigenza di celerità della procedura, attestata dalle disposizioni di cui all'O.M. relative all'informatizzazione delle stesse, rende impraticabile quanto pretende in sede giurisdizionale la ricorrente: un incrocio, ad esclusivo onere dell'ufficio, *manuale* tra dichiarazioni e tabelle non è possibile.

Parte ricorrente, siccome obliante le dichiarazioni sotto il tab 7 relative alle graduatorie ADSS (cfr. doc. 1), non può, dunque, dolersi di alcunché nei confronti della P.A.

Il richiamo all'Istituto del soccorso istruttorio, dunque, è del tutto infondato e tendente, evidentemente, ad un'adulterazione dello stesso in quanto verrebbe finalizzato all'oblio totale del principio dell'iniziativa di parte, nonché dell'autoresponsabilità del candidato che si pone, come da plurima giurisprudenza restituita sul tema (cfr., ex. multis, TAR Piemonte, Torino, sent. sez. II, 28/11/2022, n.1041), come limite allo stesso.

Il contegno datoriale impugnato in questa sede, d'altro canto, è comunque di natura privatistica, ai sensi dell'art. 63 d.lgs 165/2001 pacificamente applicato ai fini della discussione della presente vertenza, sicché l'istituto di cui alla L. 241/1990 invocato da controparte, in difetto di diversa disposizione normativa, non è evidentemente applicabile in simile contesto.

E, d'altro canto, la non debenza di soccorso istruttorio è chiarita dalla giurisprudenza di merito in identico contenzioso.

Precisa la giurisdizione, al riguardo, che *“la ricorrente (...) si era accorta che i titoli culturali erano stati valutati solo per la classe di concorso A045 e non anche per la classe di concorso sostegno; che aveva segnalato tale situazione al II Istituto Comprensivo Statale “A. Manzoni”*



di Priolo Gargallo, quale scuola polo deputata alla valutazione della domanda, e all'Ufficio scolastico territoriale di Siracusa; che l'amministrazione non aveva provveduto a rettificare il punteggio per la classe di concorso ADSS; che tali titoli culturali erano valutabili in maniera trasversale in tutte le graduatorie (...) Non può nemmeno essere accolta la tesi del ricorrente secondo cui l'amministrazione avrebbe dovuto agire in applicazione dell'istituto del "soccorso istruttorio", di cui all'art. 6 della L. 7 agosto 1990, n. 241. Ed invero, in ossequio al cosiddetto principio del "favor participationis", l'amministrazione è tenuta ad esperire il soccorso istruttorio allorquando una indicazione sia stata resa, sebbene essa non risulti perfettamente regolare o completa. A diversa conclusione deve giungersi allorquando l'omissione sia stata integrale, come nel caso di specie, anche perché, avallando l'opposta tesi, risulterebbe eccessivamente gravosa, se non impossibile, la gestione delle procedure, in quanto l'amministrazione sarebbe tenuta ad effettuare specifiche indagini d'ufficio al fine di verificare quali siano gli effettivi titoli in possesso dei partecipanti, a dispetto di quanto dagli stessi dichiarato. Come affermato dalla condivisibile giurisprudenza del Consiglio di Stato, il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un titolo valutabile in sede concorsuale, atteso che l'ammissibilità di dichiarazioni postume, ossia oltre il termine di presentazione delle domande, si risolverebbe in una violazione della par condicio dei candidati (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 7975/2019). Ed ancora, il T.A.R. Lazio con riferimento alle procedure comparative di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, ha evidenziato che "... il soccorso istruttorio non può essere invocato, quale parametro di legittimità dell'azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza – specificate attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità - rinvenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono che quest'ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti (Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 96/2019) (cfr. Tar Lazio - Roma, sent. n. 13260/2020).



Inoltre, come statuito dal Consiglio di Stato, sez. IV, con la sentenza del 23 febbraio 2012, n. 1042, "L'indicazione dei titoli in un concorso pubblico è un elemento della domanda di partecipazione, la cui carenza non può in alcun modo essere sanata da un'indicazione successiva alla scadenza del termine di presentazione. In quest'ultimo caso si consentirebbe non già una regolarizzazione, bensì un'integrazione della domanda di partecipazione, non consentita in materia di procedure concorsuali in ragione della perentorietà dei termini e del necessario rispetto del principio della 'par condicio' dei candidati" In conclusione, l'indicazione dei titoli in un concorso pubblico è un elemento della domanda di partecipazione, la cui carenza non può in alcun modo essere sanata da un'indicazione successiva alla scadenza del termine di presentazione. In quest'ultimo caso si consentirebbe non già una regolarizzazione, bensì un'integrazione della domanda di partecipazione, non consentita in materia di procedure concorsuali in ragione della perentorietà dei termini e del necessario rispetto del principio della par condicio dei candidati. Pertanto anche laddove i titoli siano già in possesso dell'Amministrazione è necessario comunque che, nella domanda di partecipazione al concorso, ci sia l'esatta indicazione degli estremi dei titoli ed il riferimento alle certificazioni versate nel relativo fascicolo personale, e, in difetto di una puntuale indicazione dell'interessata, non può assolutamente scattare il potere dovere dell'Amministrazione di integrare la relativa documentazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n.8020/2020) ([cfr. Trib. Caltagirone, sez. Lav., ordinanza 4/03/2023](#)).

il ricorso cautelare, in definitiva, non era, come non è, meritevole di accoglimento.

È infondata nel merito, conseguentemente, l'ordinanza impugnata perché distonica col diritto sopra evidenziato, vale a dire per carenza del requisito di Legge relativo al fumus boni iuris.

Alla luce di quanto dedotto e documentato e per le considerazioni ed i motivi sopra esposti:

VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGALE

- Dichiarare nulla l'ordinanza cautelare 3/03/2023, proc. n.R.G. 1316/2023, e/o,



dichiarare il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Roma risultando competente, ex. art. 413 c.p.c., il Tribunale di Catania, sez. Lavoro;

- Dichiarare nulla l'ordinanza cautelare ordinanza cautelare 3/03/2023, proc. n.R.G. 1316/2023 e/o dichiarare inammissibile il ricorso cautelare per violazione dell'art. 102 c.p.c.;
- Revocare o riformare nel merito, ovvero rimuovere od annullare, l'ordinanza cautelare 3/03/2023, proc. n.R.G. 1316/2023, in ragione dell'infondatezza, per carenza di periculum in mora e fumus boni iuris, dell'istanza cautelare spiegata da parte ricorrente;
- Revocare o riformare nel merito, ovvero rimuovere od annullare, l'ordinanza cautelare 3/03/2023, proc. n.R.G. 1316/2023, siccome adottata in violazione degli artt. 669 bis e ss. c.p.c., nonché perché adottata in carenza della sussistenza dei presupposti di Legge relativi al periculum in mora e del fumus boni iuris;
- Rigettare, in ogni caso, il ricorso cautelare in quanto infondato in fatto ed in diritto, nonché carente dei requisiti di cui all'art. 700 c.p.c.;
- Condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e compensi di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c. ed art. 152 bis disp. att. c.p.c.;

Si allega:

1. Domanda GPS;
2. Ricorso 1316/2023;
3. Ordinanza cautelare impugnata;
4. Istanza scelta sedi;
5. Tabella 4;
6. Tabella 7;
7. O.M. 112/2022;
8. Guida GPS.

Nel rito



Si chiede la fissazione di udienza di discussione con trattazione scritta, ovvero con modalità telematiche e da remoto.

Ai fini del D.P.R. 115/2002, si dichiara che la presente controversia, proposta nelle forme del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., avendo valore indeterminabile, è assoggettata ad un contributo unificato, ridotto alla metà, pari ad € 259,00, il quale va prenotato a debito, ai sensi degli artt. 158 e ss. del D.P.R. 115/2002, vigenti per l'Amministrazione dello Stato.

Salvis juribus.

Firmato Digitalmente

Dott. Alessio Mario Riccobene

